

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN **(2013/2014)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 26 settembre 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO MORELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. APD Melilli) E DELLA SOCIETA' APD MELILLI (nota n. 8422/1035/AM/pp del 18.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Angelo Morello, Presidente e Legale Rappresentante della Società APD Melilli, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.9 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della convenzione per la disponibilità del campo da gioco (punto A 9 del CU).
 - 2) la Società APD Melilli, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.
- Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Angelo Morello l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società APD Melilli l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio A 5, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012, nonché alla delibera del Presidente della Divisione Calcio a Cinque pubblicata il 16 luglio 2012 con Comunicato Ufficiale n. 7 Stagione Sportiva 2012/2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società APD Melilli si è resa inadempiente sia entro il termine stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 878 (12 luglio 2012 ore 18,00) sia entro il termine prorogato e stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 7 (23 luglio 2012 ore 12.00) per il deposito della convenzione per disponibilità del campo da gioco (punto A 9 del CU);

Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2),

3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Angelo Morello, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società APD Melilli, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Angelo Morello l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società APD Melilli l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

(451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CELI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Domus Bresso Cieffe Fer) E DELLA SOCIETA' DOMUS BRESSO CIEFFE FER (nota n. 8638/1030/pf 12-13/AM/pp del 25.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Celi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Domus Bresso Cieffe Fer, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione bancaria;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Celi, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Giovanni Celi l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Domus Bresso Cieffe Fer l'ammenda di 1.000,00 (mille/00)

(460) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BUONOCUNTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Real Sorrento) E DELLA SOCIETA' AS REAL SORRENTO (nota n. 8477/1032/pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Nicola Buonocunto, Presidente e Legale Rappresentante della Società AS Real Sorrento, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.6 e n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU), della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (punto A 8 del CU) nonché della documentazione attestante l'elenco dei soci (punto C1 del CU).

2) la Società AS Real Sorrento, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Nicola Buonocunto l'inibizione per giorni 50.
- nei confronti della Società AS Real Sorrento l'ammenda di euro 300,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio A 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2 femminile – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società AS Real Sorrento si è resa inadempiente entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00) al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU), della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (punto A 8 del CU) nonché della documentazione attestante l'elenco dei soci (punto C1 del CU). Atteso che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 15 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 100,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Nicola Buonocunto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AS Real Sorrento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Buonocunto l'inibizione per giorni 50 (cinquanta), nei confronti della Società AS Real Sorrento l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PALLADINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Pescara C5) E DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI PESCARA C5 (nota n. 8476/1031pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Luigi Palladino, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Pescara C5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.3 del Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione (punto A 3 del CU).
- 2) la Società ASD Città di Pescara C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Luigi Palladino l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società ASD Città di Pescara C5 l'ammenda di euro 100,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio A 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società ASD Città di Pescara C5 si è resa inadempiente entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore 18,00) al deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione (punto A 3 del CU);

Atteso che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 15 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 100,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Luigi Palladino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Città di Pescara C5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Luigi Palladino l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Città di Pescara C5 l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

(462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICO PROIETTI MAGGI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C.a 5) E DELLA SOCIETA' SSD CITTA' DI PALESTRINA CALCIO A 5 arl ora ASD FUTSAL PALESTRINA C. A 5 (nota n. 8473/1024pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di: Nico Proietti Maggi della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A n. 4 e n. 5 del CU n. 878 del 6.6.2012 della Divisione Calcio a 5, per l'inosservanza del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18:00), per il deposito della fidejussione (punto A4 del CU) e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento pendenze debitorie alla data del 10.6.2012 (punto A5 del CU) e della Società SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante

All'inizio della riunione odierna i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Nico Proietti Maggi e la Soc. SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nico Proietti Maggi, sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 27; pena base per la Società SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.334,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Nico Proietti Maggi inibizione per giorni 27 (ventisette);*
- SSD Città di Palestrina Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C/5 ammenda di € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONFREOLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia FC) E DELLA SOCIETA' ASD ISERNIA FC (nota n. 8542/1039pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Giovanni Monfreola, Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Isernia F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 12,00), al deposito della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND, perché mancante della clausola di rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso e/o di surroga, come prescritto al punto 6) pag. 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012.

2) la Società A.S.D. Isernia F.C., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Giovanni Monfreola l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società ASD Isernia FC l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche, è emerso che la Società ASD Isernia FC si è resa inadempiente entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 12,00) al deposito della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND, perché mancante della clausola di rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso e/o di surroga, come prescritto al punto 6) pag. 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012.

Atteso che a pag. 4 e 5 del medesimo C.U. è previsto tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Giovanni Monfreola, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società A.S.D. Isernia F.C., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Monfreola l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Isernia FC l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FIORINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA' ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 8543/1040pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juvenile"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la fideiussione prevista al punto 6 del CU, sicchè la Procura Federale, con atto datato 21 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giovanni Fiorini, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora e la stessa Società ASD Ginnastica e Calcio Sora per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della "fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2013 di importo pari a €

31.000,00”; la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giovanni Fiorini la inibizione di gg. 30 ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Giovanni Fiorini, nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANTONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio Pomigliano) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO POMIGLIANO (nota n. 8552/1050pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 21 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Cantone, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria di importo pari ad € 31.000,00, ovvero del bonifico bancario di pari importo;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Cantone, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Giuseppe Cantone l'inibizione di giorni trenta ed alla Società ASD Calcio Pomigliano l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(485) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO GAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 8738/1044pf 12-13/AM/LG/gb del 27.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società FC REAL SM HYRIA ASD (già FC Turrus 1944 ASD) non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la fideiussione prevista al punto 6 del CU, sicché la Procura Federale, con atto datato 27 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Rosario Gaglione, Presidente e legale rappresentante della Società FC REAL SM HYRIA ASD e la stessa Società FC Real SM Hyria ASD per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della "fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2013 di importo pari a € 31.000,00"; la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Rosario Gaglione la inibizione di gg. 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Rosario Gaglione, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società FC Real SM Hyria ASD (già FC Turrìs 1944 ASD) l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società FC Real SM Hyria ASD (già FC Turrìs 1944 ASD) l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(495) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO RUSSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Nardò Calcio) E DELLA SOCIETA' ACD NARDO' CALCIO (nota n. 8731/1056pf 12-13/AM/fda del 26.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 123 / 2 aprile 2012 della FIGC LND Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Detta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione della sua omologazione, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2012.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2012, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della

loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Nardò Calcio non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 le liberatorie di debiti verso tesserati (punto 9 del CU), sicchè la Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Enzo Russo, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Nardò Calcio e la stessa Società ASD Nardò Calcio per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punti 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata ("attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna la Società, tramite il proprio difensore munito di procura, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, e la Soc. ACD Nardò Calcio, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per la Società ACD Nardò Calcio, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 670,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

La riunione è proseguita nei confronti del sig. Enzo Russo, che non ha contro dedotto né è comparso.

La Procura Federale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità del deferito, ha chiesto che fosse irrogata al sig. Enzo Russo la inibizione di gg. 30.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacificata la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso la istanza punitiva richiesta, che rappresenta per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 670,00 (seicentasettanta/00) alla Società ASD Nardò Calcio.

Infligge al sig. Enzo Russo, nella qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Nardò Calcio l'inibizione di gg. 30 (trenta).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunita il giorno 19 settembre 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(26) – APPELLO DEL SIG. BIAGIO CACCAVALE (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).**

Per una migliore comprensione del presente procedimento, occorre richiamare le norme sulla cui violazione la Procura Federale ha fondato il deferimento.

Trattasi dell'art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni di carattere economico fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, nonché dell'art. 94 comma 1 lettera A delle NOIF sul divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa regolamentare, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale e dell'art. 29 comma 3 delle stesse NOIF, il quale prevede che i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta e le voci premiali possono essere erogati in via esclusiva ai calciatori tesserati per Società partecipanti

ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo alla disciplina di C.I.O. e F.I.F.A.

La Procura Federale, all'esito di indagini che prendevano le mosse da una denuncia del 17 aprile 2012, accertava che l'insieme della richiamata disciplina era stato violato da soggetti tesserati per Società e squadre del Campionato Eccellenza del Comitato Regionale Lucano, sicchè in data 8 febbraio 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata le seguenti persone: Capobianco Pasquale, Presidente AS Atletico Potenza; i calciatori Francesco Campisano, Pier Paolo Di Senso, Pietro Crisantemo, Biagio Caccavalle e Livio Scotto; Antonio Grignetti, Presidente della ASD Real Tolve; Gerardo Graziano, Presidente della CS Vultur; venivano altresì deferite le Società SS Città di Potenza, ASD Real Tolve e la CS Vultur, quest'ultime per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, gli altri per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, 29 comma 3 NOIF.

L'adita Commissione Territoriale, con decisione 25 luglio 2013, pubblicata sul CU Comitato Regionale Basilicata di pari data, proscioglieva dagli addebiti principali Gerardo Graziano e la Società CS Vultur, che tuttavia sanzionava perché il Graziano non si era presentato innanzi la Commissione Territoriale malgrado regolare convocazione (per il Graziano inibizione di mesi 1 e per la Società CS Vultur ammenda di € 200,00); sanzionava nel contempo Pier Paolo Di Senso (squalifica per mesi 3), Pietro Crisantemo (squalifica per mesi 3), Biagio Caccavalle (squalifica per mesi 4), Livio Scotto (squalifica per mesi quattro), Pasquale Capobianco (inibizione per mesi tre), Antonio Grignetti (inibizione per mesi 4), SS Città di Potenza, già ASD Atletico Potenza (ammenda € 800,00) e ASD Real Tolve (ammenda di € 1.500,00).

Motivava il primo Giudice che la condotta dei deferiti, che avevano corrisposto e ricevuto compensi di diverso importo in difetto di accordi scritti, ricevute e dichiarazioni liberatorie ovvero di altri documenti giustificativi, integrava gli estremi della violazione degli artt. 29 comma 3, 94 e 94 comma 1 lettera A NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, che a vario titolo vietavano e rendevano nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra Società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, ovvero quelli tra Società e tesserati, che prevedevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale.

Avverso siffatta decisione insorge Biagio Caccavalle, a mezzo di memoria scritta, il quale in via preliminare e pregiudiziale reitera le eccezioni già sollevate in primo grado ed in quella sede rigettate, sulla prescrizione dei fatti contestati al calciatore, nonché sulla improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 32 punto 11 inciso 2 CGS, con conseguente istanza di annullamento della decisione impugnata; nel merito, contesta la fondatezza della violazione addebitata a esso ricorrente, istando per la revoca della sanzione ed in subordine per la sua riduzione entro limiti di minore entità.

Alla riunione del 19 settembre 2013 è comparso il difensore del ricorrente, il quale, a supporto della sollevata eccezione di improcedibilità del deferimento, ha dedotto che le indagini si erano concluse oltre il termine del 31 dicembre 2012 in quanto la relazione conclusiva di dette indagini, dal ricorrente ritenuta parte integrante delle indagini medesime, era stata depositata il 6 febbraio successivo, così generando il mancato rispetto della norma, non potendosi sostenere che la relazione conclusiva sia atto disgiunto dal procedimento indagatorio; ha precisato al riguardo che la relazione, predisposta dal collaboratore della Procura Federale, era stata trasmessa al

Procuratore Federale in data 6 febbraio 2013 e, quindi, oltre il 31 dicembre 2012, termine ultimo di validità dell'istruttoria, di cui all'art. 32 punto 11 n. 2 CGS; ha aggiunto che la stessa decisione impugnata era stata pubblicata scaduto il termine di giorni quindici dalla data di chiusura del dibattimento e che ciò costituiva violazione dell'art. 34 comma 2 CGS; si è riportato ai restanti motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

È altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, con conseguente conferma della Decisione.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 32 punto 11 inciso 2 CGS, richiamato dal ricorrente, prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione sportiva successiva.

Lo stesso ricorrente ha precisato che il fatto che gli era stato contestato era avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012, che le indagini si erano concluse sin dall'ottobre 2012, che la relazione del collaboratore della Procura Federale era stata trasmessa al Procuratore Federale il 6 febbraio 2013.

In siffatto contesto temporale, risultante peraltro dagli atti, l'eccezione di improcedibilità del deferimento è infondata.

Le indagini, intendendosi per tali gli atti finalizzati ad accertare la sussistenza delle violazioni che si presumono commesse dall'indagato (le audizioni, che sono le vere e proprie indagini; l'acquisizione di documenti, la ricerca di altri elementi utili alle indagini), nel caso in esame si erano senza dubbio concluse entro il termine del 31 dicembre 2012, a nulla rilevando che la relazione del collaboratore federale era stata inviata al Procuratore Federale in epoca successiva e, più precisamente, il 6 febbraio 2013; la relazione stessa, difatti, non costituisce un atto d'indagine, bensì un elaborato di accompagnamento delle indagini, avente natura meramente amministrativa, cioè interna all'Organo Federale, priva di valore costitutivo (cfr. conformi sul punto decisioni CDN n. 45 del 30.11.2012; CGF n. 37 del 9.9.2013).

Il tutto si era pertanto svolto nel pieno rispetto della norma.

Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente di intervenuta prescrizione.

Deduce il ricorrente che il fatto contestato era avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012 e che il procedimento a cui egli era stato sottoposto doveva essere definito entro la successiva stagione 2012/2013 e cioè entro il 30 giugno 2013; poiché la decisione della CDT era stata pubblicata il 25 luglio 2013 e quindi a stagione sportiva 2013/2014 iniziata, la violazione era caduta in prescrizione.

Siffatto convincimento confligge con l'art. 25 comma 1 CGS, recante norme sulla prescrizione, il cui inciso d) fa decorrere la prescrizione dalla quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto contestato; il secondo cpv. della norma, inoltre, prevede che "l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro Organismo Federale, interrompe la prescrizione", sicchè, sotto entrambi i suddetti profili, l'eccezione è infondata.

L'ultima eccezione del ricorrente, finalizzata ad ottenere la pronuncia di invalidità della decisione del primo Giudice perché pubblicata oltre il termine di cui all'art. 34 comma 2 CGS, è inammissibile; essa è stata per la prima volta oralmente formulata nella discussione orale del presente ricorso e costituisce, pertanto, domanda del tutto nuova, che viola l'art. 37 comma 3 in relazione all'art. 36 comma 10 CGS.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Deduce il ricorrente che le somme che egli aveva percepito gli erano state pagate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività sportiva e che nessuna norma prevedeva la forma scritta che solennizzasse l'accordo di questa natura tra società e calciatore, non avendo il percepito natura di corrispettivo, come era peraltro facile dedurre dalla modesta entità degli importi.

Tale convincimento appare tuttavia in contrasto con l'art. 39 comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, che, senza operare alcuna distinzione tra corrispettivo e rimborso delle spese, vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni anche verbali di carattere economico tra società, calciatori non professionisti e giovani dilettanti.

A ciò consegue che, essendo il ricorso anche nel merito infondato, la decisione impugnata deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

**(31) – APPELLO DEL SIG. PASQUALE CAPOBIANCO (Presidente della Soc. AS Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).**

**(38) – APPELLO DEL SIG. PIETRO CRISANTEMO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013).**

Per una migliore comprensione del presente procedimento, occorre richiamare le norme sulla cui violazione la Procura Federale ha fondato il deferimento.

Trattasi dell'art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni di carattere economico fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, nonché dell'art. 94 comma 1 lettera A delle NOIF sul divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa regolamentare, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale e dell'art. 29 comma 3 delle stesse NOIF, il quale prevede che i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta e le voci premiali possono essere erogati in via esclusiva ai calciatori tesserati per Società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo alla disciplina di C.I.O. e F.I.F.A.

La Procura Federale, all'esito di indagini che prendevano le mosse da una denuncia del 17 aprile 2012, accertava che l'insieme della richiamata disciplina era stato violato da soggetti tesserati per Società e squadre del Campionato Eccellenza del Comitato Regionale Lucano, sicchè in data 8 febbraio 2013 detta Procura deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata le seguenti persone: Capobianco Pasquale, Presidente AS Atletico Potenza; i calciatori Francesco Campisano, Pier Paolo Di Senso, Pietro Crisantemo, Biagio Caccavalle e Livio Scotto; Antonio Grignetti, Presidente della ASD Real Tolve; Gerardo Graziano, Presidente della CS Vultur; venivano altresì deferite le Società SS Città di Potenza, ASD Real Tolve e la CS Vultur, quest'ultime per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, gli altri per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, 29 comma 3 NOIF.



L'adita Commissione Territoriale, con Decisione 25 luglio 2013, pubblicata sul CU Comitato Regionale Basilicata di pari data, proscioglieva dagli addebiti principali Gerardo Graziano e la Società CS Vultur, che tuttavia sanzionava perché il Graziano non si era presentato innanzi la Commissione Territoriale malgrado regolare convocazione (per il Graziano inibizione di mesi 1 e per la Società CS Vultur ammenda di € 200,00); sanzionava nel contempo PierPaolo Di Senso (squalifica per mesi 3), Pietro Crisantemo (squalifica per mesi 3), Biagio Caccavale (squalifica per mesi 4), Livio Scuotto (squalifica per mesi quattro), Pasquale Capobianco (inibizione per mesi tre), Antonio Grignetti (inibizione per mesi 4), SS Città di Potenza, già ASD Atletico Potenza (ammenda € 800,00) e ASD Real Tolve (ammenda di € 1.500,00).

Motivava il primo Giudice che la condotta dei deferiti, che avevano corrisposto e ricevuto compensi di diverso importo in difetto di accordi scritti, ricevute e dichiarazioni liberatorie ovvero di altri documenti giustificativi, integrava gli estremi della violazione degli artt. 29 comma 3, 94 e 94 comma 1 lettera A NOIF, 39 comma 2 Regolamento LND, che a vario titolo vietavano e rendevano nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra Società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti, ovvero quelli tra Società e tesserati, che prevedevano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale.

Avverso siffatta Decisione insorgono Pietro Crisantemo e Pasquale Capobianco (nonché Biagio Caccavale, il cui ricorso è oggetto di separata pronunzia), i quali chiedono la revoca delle sanzioni loro comminate, motivando il Crisantemo la sua estraneità ai fatti per aver a suo tempo sottoscritto un regolare contratto di rimborso spese, a cui i pagamenti percepiti si riferivano, del quale tuttavia non aveva copia; il Capobianco il fatto che la Società sanzionata Città di Potenza SS sarebbe stata all'atto del deferimento inesistente, essendo esistente la Città Potenza a r.l.d. partecipante al Campionato Serie D e che, comunque, tutti gli esborsi effettuati dalla Società erano stati adeguatamente rendicontati tanto da risultare da estratti conto bancari (che depositava) e da fatture.

Alla riunione del 19 settembre 2013 i deferiti non sono comparsi; è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della impugnata decisione, previa riunione dei due separati ricorsi, suscettibili di trattazione unitaria per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

La Commissione osserva quanto segue.

I ricorsi di che trattasi vanno riuniti per connessione oggettiva, accogliendosi sul punto l'istanza della Procura Federale.

Nel merito, si osserva che i ricorsi non hanno introdotto ulteriori motivi di contestazione della fondatezza del deferimento rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dalla Commissione Territoriale, le cui motivazioni appaiono esenti da vizi.

I fatti emersi dalle indagini della Procura Federale sono stati sostanzialmente ammessi dai deferiti, le cui dichiarazioni, rese nei verbali delle indagini, hanno natura confessoria.

La tesi sostenuta dal Crisantemo sulla esistenza di un regolare contratto suscettibile di giustificare il pagamento dallo stesso percepito non può essere accolta, mancando la produzione del documento, che lo stesso Crisantemo ha ammesso di non possedere e che, difatti, non risulta acquisito agli atti; peraltro, la Commissione Territoriale, constatato il percepimento da parte dell'attuale ricorrente della somma che era stata accertata in sede d'indagine, ha comunque valutato la buona fede del deferito, tanto da attenuare la sanzione anche in ragione della sua giovane età.

La tesi sostenuta dal Capobianco afferente l'inesistenza della Società sanzionata, nella decisione indicata con la denominazione Città di Potenza SS anziché Città Potenza a r.l.d., appare del tutto inconferente; non può dubitarsi del fatto che trattasi della stessa identica Società quale risultante dal foglio di censimento Stagione sportiva 2012/2013 e che la sua precedente denominazione sociale, ASD Atletico Potenza, per come esattamente indicata nel deferimento, era stata cambiata in quella attuale di Città Potenza a r.l.d.

Quanto poi alla circostanza che i versamenti effettuati in favore dei calciatori Pierpaolo Di Senso e Pietro Crisantemo sarebbero risultati dagli estratti di conto corrente della ASD Atletico Potenza (dante causa della Società Città Potenza), non può non evincersi la mancanza di qualsivoglia documento giustificativo di tali versamenti, con conseguente violazione della normativa più volte richiamata e posta a base del deferimento.

Risulta infine dagli atti del procedimento di primo grado che il Capobianco era comparso innanzi la Commissione Territoriale ed aveva partecipato al contraddittorio, tra l'altro istando per un ulteriore termine a difesa finalizzato alla nomina di un difensore, che gli era stato concesso.

I due ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati, con conseguente conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; conferma la decisione impugnata, dispone incamerarsi la tassa versata dal sig. Pietro Crisantemo e addebitarsi in capo alla Società Città Potenza SS arl D. (690347) la tassa reclamo del sig. Pasquale Capobianco di € 65,00.

Il Presidente della CDN f.f.  
Avv. Valentino Fedeli

“”

**Pubblicato in Roma il 26 settembre 2013**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete